

	COMUNE DI VIETRI SUL MARE <i>Comune di antica tradizione ceramica</i> Provincia di Salerno	Numero	Data
		25	21-03-2017

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

=====

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019

=====

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventuno** del mese **marzo** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata.

Presiede la seduta Francesco Avv. BENINCASA nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

Avv. BENINCASA Francesco	Sindaco	P
Sig. CIVALE Marcello	Vice Sindaco	P
Sig. DE SIMONE Giovanni	Assessore	P
Arch. INFANTE Angela	Assessore	P
Avv. SCANNAPIECO Lucia	Assessore Esterno	P

Totale presenti: 5

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.-

Relatore e proponente : Sindaco avv. Francesco Benincasa.

Responsabile di Settore : Segretario Generale Dr. Carmine Giovanni Imbimbo.

PREMESSO che :

- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- l'art. 35 del D.Lgs. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta dei competenti dirigenti e/o responsabili di settore che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- la programmazione del fabbisogno del personale costituisce contenuto minimo essenziale della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (**DUP**) ai sensi del punto 8.2 del principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 e s.m,i,;
- ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni *“la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate previa verifica degli effettivi fabbisogni e vi si provvede periodicamente e comunque a cadenza triennale”*,
- ai sensi dell'art. 6, comma 4 bis, del predetto D.Lgs. n. 165, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 *“il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;
- non essendo istituita in questa Amministrazione la qualifica dirigenziale le funzioni di cui al precedente punto rientrano nelle competenze attribuite ai Responsabili dei Settori titolari di posizione organizzativa (**PO**) ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267;
- l'Organo di Revisione Contabile deve accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art.19, comma 8, legge 448/2001);
- ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- ai sensi dell'art.30, comma 2-bis, del D.Lgs.n.165/2001 *“Le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le*

amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”;

- gli Enti sono tenuti, ai sensi dell’art. 34 bis del Dlgs. 165/2001 e s.m.i, ad inviare la comunicazione relativa all’avvio delle procedure di assunzione di personale alle strutture Regionali e Provinciali competenti, le quali valutano l’eventuale presenza nei propri elenchi di personale da assegnare. Soltanto in caso di esito negativo della ricerca da parte di queste strutture esse trasmetteranno la comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica, per la prosecuzione dell’istruttoria a livello nazionale (v. circ. Ministero dell’Interno n. 1 del 9.3.2004);
- le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (art. 34 bis, comma 5, Dlgs. 165/2001);
- la mancanza di attivazione della procedura di mobilità rende illegittimo il bando di concorso (sentenza n. 5830 del 18.8.2010 del Consiglio di Stato);
- ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009 (art. 49), la competenza a disporre la mobilità dei dipendenti spetta in via esclusiva alla dirigenza;
- l’Ufficio Personale Pubblica Amministrazione – Servizio Mobilità – del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Nota n. 179/03 del 15 ottobre 2003 ha chiarito che la comunicazione preventiva dell’intenzione di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all’art. 34-bis, del Dlgs. n. 165/01, costituisce un obbligo da rispettare solo per l’avvio di nuove procedure selettive di reclutamento e non invece nelle ipotesi di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati;
- Sempre sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 30 del dlgs.165/2001, l’attivazione delle procedure di mobilità non significa accettazione automatica delle domande presentate, visto che le amministrazioni hanno una sfera di discrezionalità, da esercitare ovviamente in modo motivato, nella loro accettazione;
- in merito alla validità delle graduatorie l’art. 3, comma 87, della legge 244/2007 dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione;
- con sentenza del Consiglio di Stato Sezione Sesta n.668/2010 è indicato il *modus operandi* dell’Amministrazione che deve necessariamente consistere nella utilizzazione della graduatoria concorsuale ancora valida in ossequio al “principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione nell’organizzazione dei pubblici uffici (art.97 Costituzione)”;

VISTO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare:
- *il comma 557 dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale prevede che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;*
- *il comma 557-quater dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, il quale così dispone :”Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.*

RICHIAMATA la deliberazione n. **25/2014** della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico.

VISTO l'art. 76 comma 4 del D.L. 25.06.2008 n. 112 che vieta agli enti, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione;

VISTO l'art. 1 comma 762, della L. 28.12.2015 n. 208 in base al quale le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 707 a 734 della medesima legge;

VISTO l'art. 1 comma 723 lett. e) della L. 208/2015 secondo cui l'ente che non rispetta il saldo di finanza pubblica previsto dalle disposizioni che hanno sostituito, dall'anno 2016, le norme sul patto di stabilità interno, ed in particolare il comma 710, non può procedere nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, ad *“assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”*

VISTO l'art. 1 comma 424 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) il quale prevede che *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”*

VISTO l'art. 1 comma 228 della L. 208/2015 secondo cui le Amministrazioni di cui all'art. 3 comma 5 D.L. n. 90/2014 e successive modificazioni, *“possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1 comma 421 della citata L. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3*

comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114”

VISTO l'art. 3 comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, laddove dispone: *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;*

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 26/SEZAUT/2015/QMIG laddove si chiarisce che *“gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015/2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015) la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'art. 1 comma 424 della L. 190 del 2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”*

VISTA la pronuncia della Corte dei conti – Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015 nella parte in cui, al punto 4 (questioni rimesse dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte con la deliberazione n. 26/2015), con riferimento ai quesiti tesi a conoscere se sia possibile effettuare assunzioni a tempo determinato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e se sia possibile conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110 comma 1 del TUEL, si è rilevato il non luogo a deliberare in quanto *“il comma 424 contiene solo un espresso regime derogatorio a specifiche norme che regolano la fattispecie dei limiti e dei vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato. Ciò comporta che la pronuncia di orientamenti interpretativi su altre disposizioni non toccate da alcuna novella legislativa esorbita dalla stessa funzione nomofilattica, attesa la diversità della disciplina e delle fattispecie considerate. Tali fattispecie, estranee alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 424 della L. 190/2014, restano confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quanto attiene ai relativi vincoli previsti dalle leggi”*

VISTO l'Art. 9 comma 28 d.l. 78/2010 (l. 122/2010) come modificato dall'art. 4, comma 102, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 4-ter, comma 12, legge n. 44 del 2012, poi dall'art. 9, comma 28, legge n. 99 del 2013, poi dall'art. 6, comma 3, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 9, comma 8, legge n. 124 del 2013, poi dall'art. 11, comma 4-bis, legge n. 114 del 2014, laddove all'ultimo periodo, con riferimento alle limitazioni di spesa in materia di contratti a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, prevede che *“Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;*

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n.12/SEZAUT/2012/INPR che, con riferimento alla questione circa l’assoggettabilità dei contratti ex art. 110 comma 1 TUEL alla disciplina vincolistica del lavoro flessibile di cui al sopra richiamato art. 9 comma 28 D.L. 78/2010, ha previsto che *“la disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Da ciò consegue che: 1.gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell’articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali; 2.a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010; 3.gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell’art.1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni (richiamati nella presente deliberazione), devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore (...)”*;

VISTA la Deliberazione n. 91/2014/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, che, con riferimento all’istituto del comando, precisa che *“non è da inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale, costituendo una forma di mobilità di regola temporanea e che, quando ci si avvale di personale comandato, non si determina aumento di spesa di personale nell’ambito della pubblica amministrazione in generale e per l’Ente beneficiario del comando in particolare, trattandosi di un incarico temporaneo”* ed inoltre che *“In applicazione del principio di neutralità finanziaria(...)per l’Ente utilizzatore la spesa relativa al personale in posizione di comando non possa essere assimilata ad una assunzione a tempo determinato e debba dunque essere esclusa dal computo della spesa del 2009, ai fini della applicazione della limitazione di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010 a condizione che la medesima spesa sia stata, come avviene di regola, figurativamente mantenuta dall’Ente cedente”*;

VISTO l’art. 5 comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 come convertito con L. 125/2015 che, con riferimento al personale appartenente ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale, dispone: ***“Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e’ fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili”***.

DATO ATTO ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell’atto di programmazione per il triennio 2017-2019:

- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l’anno 2017, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2014-2016, **come da seguente prospetto:**

SPESA PERSONALE

2014/2016	€	2.253.479,20
------------------	---	---------------------

PREVISIONE SPESA

PERSONALE 2017	€	2.053.086,69
-----------------------	---	---------------------

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.09/2017 del 14/03/2017, resa esecutiva ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, si é provveduto all’adempimento previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., rilevando l’inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero (rilevazione esuberi);

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.10/2017 del 14/03/2017 resa esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, è stata approvata la vigente dotazione organica dell'Ente dotata di immediata eseguibilità;

che con deliberazione di Giunta Comunale n.11/2017 del 14/03/2017 resa esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, è stato adottato il piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il triennio 2017/2019;

- che l'Ente non versa in situazioni deficitaria strutturale, come da parametri allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 8/4/2016 con la quale è stato approvato lo schema e la relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2016;

- che l'Ente ha rispettato il saldo obiettivo programmatico relativo al patto di stabilità interno per l'esercizio 2016 come da monitoraggio inviato in data 25/03/2016;

DATO ATTO che la capacità assunzionale teorica dell'Ente derivante dalla possibilità, consentita dal sopra citato art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2014-2015-2016, ammonta ad € 67'043,31;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 11/2016 del 28.01.2016 ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno del personale di cui alla Deliberazione di G.C. n. 113 del 21.07.2015 e successive integrazioni – Rettifica";

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 35/2016 del 25.03.2016 con la quale venivano approvate modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESA la necessità, pur nella complessità della normativa vigente in materia e a fronte dei molteplici vincoli finanziari che limitano la potestà organizzativa e programmatica, di garantire il buon funzionamento dei servizi essenziali e la continuità nelle attività proprie dei vari uffici comunali come segue:

a) utilizzando la capacità assunzionale derivante dai residui 2011-2013 per attuare un primo turn over nei settori ove si riscontra una maggiore carenza organizzativa suscettibile di riverberarsi negativamente sulle esigenze di funzionalità e di gestione delle risorse

b) ricorrendo, nelle more di una completa revisione della struttura organizzativa e della conseguente individuazione delle professionalità di cui dotarsi stabilmente:

- *a delle forme contrattuali flessibili particolarmente rispondenti ad esigenze di carattere straordinario e stagionale all'istituto previsto dall'art. 110 TUEL: tale istituto è particolarmente appropriato a fronteggiare, nell'immediato, la complessa gestione dei due settori tecnici, entrambi posti temporaneamente in capo all'Arch. Mascolini per effetto del decreto del Sindaco n. 4691 del 6.11.2015, anche ai fini di riaffidare la gestione del servizio "Demanio marittimo compresa determinazione dei canoni demaniali" in capo al settore Tecnico urbanistico-edilizio ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi risolvendo, in tal modo, il temporaneo passaggio di competenze operato con provvedimento sindacale n. 1744 del 11.02.2015;*

c) autorizzando la prosecuzione delle assegnazioni temporanee di n. 2 istruttori di vigilanza, cat. C, già disposta per l'anno 2016 per effetto della sopra citata Deliberazione di G.C. n. 11 del 28.01.2016, anche per l'anno 2017 e, pertanto, nel limite temporale consentito dall'art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001 come aggiunto dall'art. 13 comma 2 della L. 183/2010

VISTO il programma triennale di fabbisogno di personale 2017-2019, allegato sub "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. n.267/2000, così come riformulato dall'art.3, comma 2°, lettere b) del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, nr. 213 (G.U.

07/12/2012, nr. 286), nonché l'attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis, comma 1° del vigente D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile Contabile, ai sensi degli articoli 151, 4° comma e 153,4° e 5° comma del D.Lgs. 267/2000, così come riformulato dall'art.3, 1° comma, lettera f) del Decreto Legge nr. 174/2012 del 10/10/2012 "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali", convertito con modificazioni in Legge 1/12/2012, nr. 213 (G.U. 07/12/2012, nr. 286), nonché l'attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147/bis, comma 1° del vigente D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19 comma 8 della L. 448/2001, acclarata giusto prot.nr. 3446 in data 21.03.2017 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente e si intendono qui integralmente richiamate e confermate

1. Di approvare, per quanto in premessa meglio esposto, il programma del fabbisogno del personale per il triennio **2017-2019** così come riportato nell'allegato sub "A", nonché l'allegato lettera "**B**" **Nuova Dotazione Organica**, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di disporre che le somme che residueranno a seguito del ricorso alle forme contrattuali flessibili di cui all'unito programma saranno destinate all'integrazione oraria degli LSU impiegati presso questo Ente ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 468/1997 in combinato disposto con l'art. 26 comma 12 del D.lgs. 150/2015;
3. Di dare atto che il presente programma del fabbisogno del personale è adottato nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti alle assunzioni e che, in ogni caso, l'effettiva realizzazione del programma triennale rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti ed alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione stessa;
4. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo e, comunque, secondo le necessità dell'Ente;
5. Di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa senza indugio alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto il 1 aprile 1999;
6. Di dare mandato ai competenti uffici per gli adempimenti di carattere gestionale connessi e consequenziali al presente atto;
7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4° del T.U.E.L.

Allegato A

Numero posti	Annualità	Qualifica funzionale e profilo professionale	Settore di destinazione	Tipologia rapporto	Modalità di copertura
1	2017	Istruttore amministrativo cat. C1	Segreteria Generale	Contratto di lavoro subordinato indeterminato a tempo pieno	Concorso Pubblico previo: a) utilizzo graduatorie da altri enti Locali; b) Trasferimento o per mobilità volontaria da altro Ente Locale ; c) mediante l'espletamento dell'istituto del comando.
1	2017	Istruttore amministrativo cat. C1	Segreteria Generale	Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato parziale	Concorso Pubblico previo: a) utilizzo graduatorie da altri Enti Locali; b) Trasferimento o per mobilità volontaria da altro Ente Locale ; c) mediante l'espletamento dell'istituto del comando

3	2017	Istruttori di vigilanza cat. C	Polizia Municipale	Contratto di lavoro subordinato indeterminato a tempo pieno	Concorso Pubblico previo: a)utilizzo graduatorie da altri enti Locali; b)Trasferiment o per mobilità volontaria da altro Ente Locale ; c) mediante l'espletamento dell'istituto del comando.
6	2017	Istruttori di vigilanza cat. C1	Polizia Municipale	Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato parziale <u>STAGIONALI</u> <i>(durata e n. ore da determinare nei limiti della capacità di spesa)</i>	Concorso pubblico
1	2017	Istruttore Amministrativo Contabile categoria C1	Settore Contabile – Ufficio Tributi	Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato parziale	Concorso Pubblico previo: a)utilizzo graduatorie da altri enti Locali; b)Trasferiment o per mobilità volontaria da altro Ente Locale ; c) mediante l'espletamento dell'istituto del comando.
1	2017	Istruttore contabile categoria C1	Settore Contabilità Ufficio Ragioneria	Contratto di lavoro a tempo determinato subordinato a tempo parziale	Utilizzo dallo scorrimento di graduatorie concorsuali da altro Ente Locale

1	2017	Istruttore direttivo contabile cat. D3 Copertura del titolare del Settore già in quiescenza	Settore LL.PP./Urbanistica	Contratto di lavoro a tempo indeterminato subordinato a tempo pieno	Concorso Pubblico previo: a)utilizzo graduatorie da altri enti Locali; b)Trasferimento o per mobilità volontaria da altro Ente Locale ; c) mediante l'espletamento dell'istituto del comando
1	2018	Istruttore direttivo contabile cat. D3 a copertura della quiescenza dell'attuale Responsabile (anno 2018)	Settore Tributi entrate patrimoniali	Contratto di lavoro a tempo indeterminato subordinato a tempo pieno	Concorso Pubblico previo: a)utilizzo graduatorie da altri enti Locali; b)Trasferimento o per mobilità volontaria da altro Ente Locale ; c) mediante l'espletamento dell'istituto del comando

Nelle annualità 2018 e 2019 sarà confermata la programmazione dell'annualità 2017 eventualmente non attuata, salvo modifiche ed integrazioni.

Allegato B (Dotazione Organica approvata con delibera GC nr. 10/2017 del 14/03/2017)

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA				
Profilo professionale	Dotazione Organica per profilo professionale	Dotazione Organica per categoria giuridica	Posti Coperti	Posti vacanti
Esecutore amministrativo	11		9	2
Esecutore tecnico amministrativo	2		1	1
Esecutore manutentivo	5		4	1
Operaio elettricista	1	38 B	1	0
Operaio addetto servizi ecologici	12		8	4
Operaio addetto servizi cimiteriali	3		2	1
Operaio idraulici	1		1	0
Conduttore di macchine complesse	2		2	0
Collaboratore prof. Idraulico (B3)	1		1	0
Collaboratore amministrativo (B3)	0		0	0
	38		29	9
Istruttore amministrativo	8		7	1
Istruttore contabile ragioniere	3		2	1
Istruttore manutentivo	1	25 C	1	0
Istruttore tecnico geometra	2		0	2
Agente di polizia municipale	11		7	4
	25		17	8
Istruttore Direttivo Amm.vo	2		1	1
Istruttore Direttivo Contabile	3		1	2
Istruttore Dir. Assistente Sociale	1	14 D	0	1
Istruttore Direttivo Tecnico	5		4	1
Istruttore Direttivo Vigilanza	1		0	1
Funzionario Amm.vo- Avvocato(D3)	1		1	0
Funzionario Vigilanza (D3)	1		0	1
	14		7	7
	77	77	53	24

*** i posti saranno soppressi a seguito di quiescenza o passaggio definitivo del personale all'Ausino spa , società di gestione del Servizio Idrico Integrato**

Attestazione Pareri

(Art. 49, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00)

Delibera di Giunta: N. 25 / del 21-03-2017

Delibera di Giunta Comunale : N. 25 / del 21-03-2017

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: **Favorevole**

Data: 20-03-2017

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

Parere in ordine alla Regolarita' contabile: **Favorevole**

Data: 20-03-2017

Il Funzionario Responsabile
F.to Rag. Maria FERRARA

Delibera di Giunta Comunale : N. 25 / del 21-03-2017

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Avv. BENINCASA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario Generale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale www.comune.vietri-sul-mare.sa.it per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Vietri sul Mare 23-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **21-03-2017**

Perché dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000.

Vietri sul Mare 23-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO

Per copia conforme all'originale

Vietri sul Mare 23-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmine Giovanni IMBIMBO